



# PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

---

**DISCIPLINARE**  
**PER LA CONCESSIONE, ALLE IMPRESE ATTIVE**  
**NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, DI**

**«AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI**  
**CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E**  
**FORESTALI»**

## **Base giuridica**

**«Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5**

*(Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.)»*

**«Deliberazione del Commissario**

**del Parco Naturale Regionale Sirente Velino del 08. 03. 2018, n. 09**

(Approvazione del Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, di «aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali»

**«Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato**  
**nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C 204/01)**

*(pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 204/01 del 01 luglio 2014.)»*

*(Allegato alla Deliberazione Comm. n. 09 del 08/03/2018)*

---

*Anno 2018*

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	3
<b>Titolo I - Disposizioni programmatiche e generali</b>	
Art. 1 – Obiettivi generali .....	3
Art. 2 – Normativa di riferimento .....	3
<b>Titolo II – Disposizioni per il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato</b>	
Art. 3 – Definizioni .....	4
Art. 4 - Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato .....	4
<b>Titolo III – Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole</b>	
Art. 5 – Tipologie di intervento .....	6
Art. 6 – Autorità responsabile e Soggetto concedente degli aiuti .....	6
Art. 7 – Dotazione finanziaria del regime d’aiuto .....	6
Art. 8 – Durata del regime d’aiuto .....	6
Art. 9 - Campo d’applicazione .....	6
Art. 10 – Aree ammissibili a finanziamento .....	6
Art. 11 – Soggetti beneficiari .....	6
Art. 12 – Descrizione degli aiuti: costo ammissibili, intensità, modalità dei pagamenti e cumulo .....	7
Art. 13 – Stima dei danni e valori di mercato .....	8
Art. 14 – Denuncia dell’evento dannoso e domanda di indennizzo .....	8
Art. 15 – Accertamento del danno .....	9
Art. 16 – Procedimento di valutazione del danno .....	10
Art. 17 – Liquidazioni e copertura finanziaria .....	10
Art. 18 – Misure di prevenzione .....	11
Art. 19 – Controlli a campione .....	11
Art. 20 – Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy .....	12
Art. 21 – Norme transitorie e finali .....	12
Art. 22 – Efficacia .....	12
Art. 23 - Foro competente .....	12

### Allegati:

- Allegato A – *“Produttività e prezioso delle colture danneggiate”*
- Allegato B - *“Domanda di indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole e forestali”*
- Allegato C – *“Autocertificazione di possesso terreni”*
- Allegato D – *“Autocertificazione impiego di sementi autoprodotte”*
- Allegato E – *“Dichiarazione coltivazione per controlli preliminari”*
- Allegato F - *“Scheda di accertamento danni alle coltivazioni”*

## Premessa

Gli aiuti sotto forma di indennizzi previsti dal presente Disciplinare hanno la finalità di favorire il successo della politica di conservazione dell'Unione europea mediante la gestione efficace dei possibili conflitti sul territorio tra i comportamenti degli animali selvatici protetti e la presenza delle imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria.

## Titolo I Disposizioni programmatiche e generali

### Art. 1. Obiettivi generali

1. Gli indennizzi di cui al presente Disciplinare perseguono i seguenti **obiettivi generali**:
  - a. **Assicurare il successo della politica di conservazione della natura** dell'Unione europea, nel rispetto della Direttiva «*Habitats*» n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (GU n. L 206 del 22.07.1992) e della Direttiva «*Uccelli*» n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici* (GU L 20 del 26.1.2010), nonché della normativa europea, nazionale e regionale a sostegno della conservazione della biodiversità;
  - b. **Sostenere le attività economiche nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino** per il settore d'attività della **produzione agricola primaria** nonché minimizzare i rischi d'impresa derivanti dalla presenza sul territorio del Parco di **animali selvatici protetti**;
  - c. **Integrare le misure di prevenzione già adottate dal Parco** per la gestione delle crisi e/o dei rischi di comportamenti dannosi delle specie protette con uno strumento finanziario compatibile con il mercato interno dell'Unione nel rispetto degli *Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali* (2014/C 204/01) predisposti dalla Commissione europea.

### Art. 2. Normativa di riferimento

1. I **principali riferimenti normativi** sono:
  - **Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5** (*Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.*) (Bollettino Ufficiale dell'Abruzzo 25 luglio 2003, n. 21.);
  - **Deliberazione del Commissario del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 08/03/2018, n. 09** (Approvazione del Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, di «aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali» (pubblicata sul sito dell'ente parco)
  - **Deliberazione del Commissario del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 08/03/2018, n. 08** (Approvazione del "Disciplinare **per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole**" (pubblicata sul sito dell'ente parco)
  - **Deliberazione del Commissario del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 08/03/2018, n. 08** (Approvazione del " **Disciplinare per la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica** " (pubblicata sul sito dell'ente parco)
  - **Orientamenti dell'Unione europea** per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C 204/01) - (GU dell'Unione europea serie C n. 204/01 del 01 luglio 2014) ( di seguito solo "Orientamenti")
  - **Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016** *sulla nozione d'aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'unione europea* (GU serie C n. 262 del 19.07.2016);

e in particolare:

per la *definizione di impresa* ai fini del presente Disciplinare:

- **Allegato I - Regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione del 25 giugno 2014, *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*
- **Raccomandazione** della Commissione europea **del 6 maggio 2003** relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- **Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005**, con cui è stata recepita la Raccomandazione CE (2003/361/CE) sulla definizione di PMI.

per la normativa nazionale inerente il *Registro Nazionale degli aiuti di stato*:

- **L. 24 dicembre 2012 n. 234**, (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.*) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.
- **Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115** (Ministero dello sviluppo economico) (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.*) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2017, n. 175.

## Titolo II

### Disposizioni per il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato

#### Art. 3. Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nel par. 2.4 degli *Orientamenti*, che si intendono tutte richiamate, (qualora pertinenti), ai fini della corretta attuazione del presente Disciplinare, si riportano di seguito le ulteriori definizioni necessarie.
2. Per la definizione di **MPMI** si rinvia all'**Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione del 25 giugno 2014, *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*
3. Per la corretta interpretazione di:
  - «*animale protetto*» si intende quanto da ultimo specificato nella nota della Commissione Europea Dg - Agri trasmessa alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea prot. agri.ddg3.i.2(2017) 2307088 del 20.04.2017: « ... se una specie animale è protetta dalla legislazione nazionale o regionale, tale specie rientra nella definizione di animale protetto prevista dagli *Orientamenti* indipendentemente dalla sua inclusione nell'ambito di applicazione delle direttive «Uccelli» e «Habitat».».

#### Art. 4. Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato

1. Il presente Disciplinare riguarda aiuti che **contribuiscono in generale al raggiungimento di un obiettivo comune dell'Unione europea** in linea con i **punti (43) e (44)** degli *Orientamenti*, nonché al raggiungimento **dell'obiettivo dello sviluppo rurale** di cui al **punto (10)** in conformità alle norme europee in materia di *Organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli*.
2. Il presente Disciplinare **non riguarda settori esclusi** dall'*ambito di applicazione* di cui alla parte I (*Disposizioni Comuni*) par. 2.2, nonché parte II, sezione 1.2 degli *Orientamenti*.
3. Il presente Disciplinare **non contiene disposizioni che comportano violazioni indissociabili** del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 7, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

4. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115/2017, **l'Amministrazione concedente provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti** di che trattasi nel *Registro Nazionale degli aiuti di Stato*, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
5. L'attuazione del **Disciplinare** e le **caratteristiche degli aiuti concessi in forza della presente misura d'aiuto assicurano il rispetto dei seguenti principi**:
- della *necessità dell'intervento statale*, in quanto **la misura d'aiuto è destinata ad affrontare un problema la cui soluzione può determinare un miglioramento tangibile che le sole condizioni di mercato non sono in grado di fornire**, pertanto l'intervento risulta necessario al conseguimento degli obiettivi di interesse comune di cui alla parte I, sezione 3.1. degli Orientamenti;
  - dell'*adeguatezza della misura di aiuto*: in quanto **la misura di aiuto rappresenta uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune europeo**, rappresentato dal giusto equilibrio fra la politica di conservazione della natura e la permanenza delle imprese nelle aree protette, dove sono presenti animali selvatici i cui comportamenti possono determinare danni a tali imprese;
  - dell'*effetto di incentivazione*: in quanto **ai sensi del punto (75) lett. h) degli Orientamenti**, per gli indennizzi dei danni causati da animali protetti **lo stesso non è richiesto**;
  - della *proporzionalità dell'aiuto*: in quanto **l'aiuto è limitato al minimo indispensabile** in quanto **l'intensità dell'aiuto rispetta il limite massimo di cui ai punti (401), (402) e (403) degli Orientamenti** e che ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile **gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta**, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile;
  - della *trasparenza degli aiuti* in quanto **gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di sovvenzione**;
  - sul *controllo del cumulo* in quanto **gli indennizzi sono concessi nel rispetto delle intensità previste e prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli sul Registro nazionale degli aiuti di Stato** per verificarne le condizioni di cumulo specifiche, nel rispetto dei criteri fissati ai **punti (99) e seguenti** degli Orientamenti.
  - della *limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri*: in quanto **gli effetti negativi degli indennizzi sono sufficientemente limitati territorialmente** in quanto, mediamente in un anno, il numero delle imprese coinvolte sono 50 con circa 70 istanze presentate, e che pertanto, rispetto alla concorrenza e agli scambi fra Stati membri, appare ristretto e con una dimensione del tutto locale;
  - di *trasparenza e pubblicità* delle informazioni in quanto gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico hanno facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativamente alla misura d'aiuto e agli aiuti individuali concessi mediante la pubblicazione *on line* di tutte le informazioni disponibili.
6. **Sono escluse** dagli indennizzi di cui al presente Disciplinare :
- le imprese in difficoltà**, come definite alla sezione 2.4 (definizioni), **punto (35)15** degli Orientamenti, fatto salvo il caso in cui le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute dai danni causati dagli animali protetti e sono oggetto della richiesta di indennizzo presentata ai sensi del presente Disciplinare.
  - le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente** a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto già ricevuto, illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

### Titolo III

## Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali

### Art. 5. Tipologia di intervento

1. L'aiuto di cui al presente Disciplinare riguarda **l'indennizzo di danni provocati nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino alle coltivazioni agricole e forestali**, ai sensi di quanto stabilito nella L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 - Art. 9, comma 2 lett. c), e della L.R. 24 giugno 2003, n. 10, art. 2 - e nell'Allegato A alla stessa legge regionale, **dalle specie protette di cui in dettaglio:**
  - cinghiale (*Sus scrofa*), cervo (*Cervus elaphus*), capriolo (*Capreolus capreolus*), istrice (*Hystrix cristata*), orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), faina (*Martes foina*), martora (*Martes martes*) e volpe rossa (*Vulpes vulpes*).

### Art. 6. Autorità responsabile e Soggetto concedente degli aiuti

2. L'«**Autorità responsabile**» nonché il «**soggetto concedente**» della misura d'aiuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il **Parco Naturale Regionale Sirente Velino**.

### Art. 7. Dotazione finanziaria del regime d'aiuto

1. Il presente regime d'aiuto prevede una dotazione finanziaria complessiva stimata per l'intera durata dello stesso, pari a complessivi **€ 1.000.000,00 da ripartire** in base alle previsioni annuali di Bilancio.

### Art. 8. Durata del regime d'aiuto

1. La durata del presente regime d'aiuto decorre dalla data della Decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea **fino al 31 dicembre 2020**.
2. Il regime si applica, annualmente, ai danni subiti dalle imprese dal **1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020**.

### Art. 9. Campo d'applicazione

1. Agli indennizzi di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare, **sono ammesse a beneficio le imprese che operano nel settore economico della produzione agricola primaria cod. NACE (Rev 2) - A.01**.

### Art. 10. Aree ammissibili a finanziamento

1. Sono ammesse a beneficio degli indennizzi di cui al presente Disciplinare **esclusivamente le imprese che**, a prescindere della sede operativa o legale, **hanno subito un evento dannoso** - per il comportamento di animali protetti, accertato e verificato secondo le procedure dettate dal presente Disciplinare - **all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino**.

### Art. 11. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'indennizzo le **micro, piccole e medie imprese (MPMI)** attive nel settore di cui all'articolo 9.
2. Sono ammissibili agli indennizzi **solo le imprese che abbiano adottato**, prima del verificarsi dell'evento dannoso, **adeguate misure di prevenzione, proporzionate alla difesa delle coltivazioni agricole e forestali**, nel rispetto dei disciplinari tecnici predisposti dal Parco Naturale Regionale Sirente Velino:

- a. "Disciplinare per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole"
  - b. " Disciplinare per la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica "
3. Risultano altresì beneficiarie di indennizzi anche le imprese che usufruiscono delle misure di prevenzione dei danni realizzate dall'Ente parco per tutto il territorio protetto e che sono destinate al controllo selettivo della popolazione di cinghiali attraverso sistemi di cattura.

#### **Art. 12. Descrizione degli aiuti: costi ammissibili, intensità, modalità dei pagamenti e cumulo.**

1. I danni, calcolati individualmente per ciascun beneficiario e utilizzati per la quantificazione degli indennizzi possono includere esclusivamente **i costi diretti**, riferiti alle **piante distrutte nelle coltivazioni agricole e forestali**, calcolati in base al valore di mercato delle stesse.
2. L'indennizzo concesso ad ogni beneficiario, e tutti gli altri pagamenti eventualmente ricevuti, a copertura dei medesimi danni, compresi quelli previsti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, **non può superare l'intensità del 100% dei costi diretti ammissibili.**
3. Gli aiuti nell'ambito del presente regime possono essere cumulati con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o dell'Unione o con altri aiuti «*de minimis*» riferiti agli stessi costi, nel **limite massimo del 100% di compensazione** dei costi diretti ammissibili.
4. Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno (ad es. le mancate spese per la raccolta, per i trattamenti colturali non eseguiti);
5. **Gli aiuti sono versati** direttamente all'impresa beneficiaria **entro quattro anni** a decorrere dall'evento che ha determinato il danno.
6. L'indennizzo dei danni è erogato a fronte di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
7. Gli indennizzi per i danni alle coltivazioni agricole e forestali non sono riconosciuti nei seguenti casi:
  - a) per danni a infrastrutture e costruzioni agricole (recinzioni, fabbricati, etc. );
  - b) per danni ad attrezzature e macchinari agricoli;
  - c) in caso di piccoli danni di valore inferiore a € 80,00;
  - d) di coltivazioni di tartufo e di zafferano sprovvisti di adeguate recinzioni fisse come prescritte dal norme regionali del settore o dal Disciplinare **per la realizzazione di recinzioni a protezione dei danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole**) o che presentino carenze strutturali o di funzionalità tali da aver favorito il danneggiamento oppure nel caso in cui non sono stati adottati adeguati sistemi preventivi di difesa.
  - e) per produzioni agricole che, prima dell'accertamento di cui al presente Disciplinare, siano state raccolte o comunque manomesse.
  - f) in caso di cattiva gestione e/o manutenzione delle misure di prevenzione realizzate a protezione delle colture.
  - g) per danni causati da eventi naturali;
  - h) per danni a coltivazioni agricole e forestali in terreni lungamente a riposo, regrediti a pascolo anche cespugliato ed arborato, che non possono essere modificati mediante tagli e dissodamenti di alcun genere;
  - i) per denunce riguardanti terreni coltivati in assenza di autorizzazione prevista dagli art. 7 e 8 del R.D. 3267 del 1923;

### Art. 13. Stima dei danni e valori di mercato

1. La stima dei danni, e conseguentemente dell'indennizzo da erogare, è determinata in base a principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno commerciale derivabile da parametri agronomici riferiti alla c.d. *produttività*, nonché da valori mercantili riferiti ai *prezzi ufficiali* delle produzioni agricole (i. e. raccolto).
2. In base alle indagini e alle analisi mercantili, unitamente alla comparazione delle fonti bibliografiche, il Parco predispose, per ogni annualità di riferimento, un *prezzario* per le tipologie di colture indennizzabili riconosciute dall'Ente denominato "*Produttività e prezzario delle colture danneggiate*" (**Allegato A**), approvato e aggiornato con atto amministrativo dirigenziale.
3. I valori medi dei prezzi di mercato (franco azienda) sono riferiti ai Mercuriali delle Camere di Commercio Abruzzesi, eventualmente integrati con quelli delle Camere di Commercio nazionali più rappresentative, nonché a valori mercantili adottati dalle altre aree protette della regione Abruzzo; per le colture non quotate o tipiche del territorio di "*nicchia*" (ad esempio: patate da secca, legumi di qualità, zafferano, etc. ) oppure biologiche si procede a specifiche indagini sul mercato locale o di riferimento.

### Art. 14. Denuncia dell'evento dannoso e domanda di indennizzo

1. La denuncia dei danni provocati dal comportamento degli animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali e forestali e **la domanda di indennizzo** - "*Domanda di indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole e forestali*" (**Allegato B**) eventualmente corredata da altri allegati - ("**Allegato C**" - *Autocertificazione di possesso terreni* ed "**Allegato D**" *Autocertificazione impiego di sementi autoprodotte*), sono presentate esclusivamente utilizzando i moduli predisposti dall'Ente Parco scaricabili dal sito istituzionale **www.parcosirentevelino.it**.
2. **La domanda di indennizzo** - compilata in ogni sua parte a pena d'esclusione - **è resa** in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), **dal conduttore a qualsiasi titolo, del fondo agricolo e** reca altresì in allegato: copia del documento di riconoscimento.
3. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di indennizzo, in attesa del sopralluogo, il conduttore del fondo agricolo deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sulla produzione danneggiata, in particolare quella del raccolto, al fine di consentire i necessari accertamenti alla verifica del nesso di causalità e della stima del danno subito.
4. La domanda di indennizzo deve essere effettuata con la massima sollecitudine dal momento dell'evento dannoso e dovrà precedere l'epoca del raccolto, ad esclusione delle fattispecie di danni precoci alle coltivazioni che si manifestano sul letto di semina (scavi e distruzione del seme) e per le quali è possibile prevedere una reiterazione della semina in tempo utile. In ogni caso la domanda di indennizzo va inoltrata in tempo utile per consentire il corretto svolgimento degli accertamenti e di un circostanziato controllo in campo, pena la mancata ammissibilità dell'istanza agli indennizzi.
5. L'Ente Parco potrà chiedere, ad alcuni coltivatori scelti a campione, la presentazione di una dichiarazione di coltivazione dei terreni, per l'annata agraria in corso, al fine di effettuare controlli preventivi sull'andamento delle coltivazioni. La dichiarazione, resa secondo il modello "*Dichiarazione coltivazione per controlli preliminari*" (**Allegato E**), predisposto dall'Ente Parco, dovrà indicare le coltivazioni che risultano già impiantate; tale dichiarazione deve essere completata ed integrata con le indicazioni sulle coltivazioni successive messe in campo. Le comunicazioni sono inviate all'Ente Parco entro 20 giorni dalla semina. La mancata presentazione della predetta dichiarazione, su specifica richiesta da parte del Parco, determinerà l'inammissibilità successiva



da qualsiasi ipotesi di indennizzo, per l'annata agraria corrente, a valere degli eventuali danni subiti dalle coltivazioni sui terreni oggetto della richiesta.

6. Non si procede all'ammissione della domanda e alla successiva liquidazione degli indennizzi qualora la domanda risulti carente:
  - a) della documentazione necessaria all'istruttoria di verifica, svolta dall'Ente Parco, per l'accertamento del nesso di causalità diretta tra il danno subito ed il comportamento dell'animale protetto;
  - b) della documentazione necessaria per la valutazione e la quantificazione dei danni subiti; in particolare nel caso in cui tale documentazione debba essere integrata, l'istruttoria per la valutazione del danno e la liquidazione dell'indennizzo, sono sospese sino alla presentazione delle necessarie integrazioni richieste dagli uffici istruttori.

#### **Art. 15. Accertamento del danno**

1. **All'accertamento dell'evento dannoso e alla** qualificazione dei parametri necessari alla **valutazione e quantificazione dei danni** subiti al fine di definire la proposta di indennizzo **provvede il personale dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e/o tecnici indipendenti**, esterni all'uopo incaricati, **attraverso la compilazione della "Scheda di accertamento danni alle coltivazioni" (Allegato F).**
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono:
  - ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l'esistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più esemplari degli animali protetti di cui all'articolo 5;
  - a redigere la "*Scheda di accertamento danni alle coltivazioni*" per l'evento dannoso;
  - a registrare i dati reperiti nel corso dell'accertamento ( *i.e.*: superfici, quantità e tipo di colture danneggiate) nella banca dati informatizzata dell'Ente Parco.
3. Il sopralluogo per l'accertamento **dell'evento dannoso e per la valutazione e quantificazione dei danni**, è svolto **entro il termine di quindici giorni** dalla presentazione della domanda, e comunque prima delle operazioni di raccolta, alla presenza del richiedente o di suo delegato; nell'attesa di tale sopralluogo il richiedente deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sulla produzione danneggiata. Nel caso in cui, prima del termine predetto dei quindici giorni siano effettuate operazioni agronomiche sulle produzioni danneggiate (ad esempio: la raccolta), che impediscono sia la verifica del nesso di causalità, sia la valutazione per la **quantificazione dei danni** subiti, il personale di cui al comma 1 in sede di sopralluogo constaterà l'impedimento e provvederà a definire le ragioni per la mancata proposta di indennizzo, fatte salve eventuali particolari condizioni d'impedimento, del tutto straordinarie e non prevedibili, originate da eventi di forza maggiore.
4. Allo scadere del quindicesimo giorno, **in caso di mancata effettuazione del sopralluogo** di accertamento da parte del personale di cui al comma 1, **il conduttore del fondo agricolo può trasmettere all'Ente Parco**, entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi successivi, **una perizia di parte** redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti l'ipotesi di valutazione e quantificazione dei danni subiti, con relativa richiesta quantificata di indennizzo; in tal caso l'Ente Parco, nonostante il superamento dei termini, autorizza **il personale di cui al comma 1**, a provvedere all'esecuzione del sopralluogo di accertamento secondo le consuete modalità previste dal presente Disciplinare, e **nella valutazione e quantificazione dei danni subiti**, lo stesso **terrà conto** per un confronto sulla valutazione del danno **di quanto attestato nella perizia** di parte.
5. Le spese relative ad eventuali perizie tecniche di parte, per la stima del danno, sono a totale carico delle imprese e non sono mai ammesse a rimborso da parte dall'Ente Parco.
6. Per la redazione della "*Scheda di accertamento danni alle coltivazioni*" (All.F) il personale incaricato dell'accertamento è tenuto innanzitutto a riscontrare ogni informazione inserita nella domanda, e di seguito ad

effettuare, in autonomia, la propria valutazione ed il rilievo dati dei danneggiamenti riscontrabili; il conduttore richiedente sottoscrivendo per accettazione la predetta scheda, accetta formalmente **la proposta di indennizzo** che è acquisita agli atti d'ufficio dell'Ente Parco entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di indennizzo.

7. La “*Scheda di accertamento danni alle coltivazioni*” deve riportare necessariamente il:
  - a) rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, GPS; (per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato);
  - b) l'acquisizione di documentazione fotografica e/o video.

#### **Art. 16. Procedimento di valutazione del danno**

1. In base alle risultanze definite in sede di accertamento, il personale dell'Ente Parco o quello di cui al comma 1 dell'articolo 15, procede alla determinazione dell'indennizzo spettante all'impresa nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 tenendo conto, in particolare, del valore di riferimento del prodotto perduto, riferito alla produttività dell'intera annata agraria di produzione, proposto per singola coltura.
2. La valutazione e la quantificazione del danno è riferita altresì al valore potenziale della produzione ottenibile sul campo, inteso come unità colturale, in base al tipo di coltura praticata e alle condizioni colturali specifiche.
3. La determinazione del valore della produzione deriva dalla classificazione contenuta nella scheda di accertamento danni e dal relativo riferimento contenuto nella tabella *Produttività e prezziario delle colture danneggiate* contenente i dati agronomici medi. Tale valore medio, è riferito all'intero ciclo annuale di coltivazione e all'ettaro di superficie produttiva e costituisce la base di calcolo per la determinazione dell'indennizzo, il cui importo definitivo è calcolato al netto delle mancate spese non sostenute..
4. La determinazione dell'indennizzo per danni precoci relativamente al periodo autunno-invernale è limitata al costo medio di eventuali azioni di ripristino delle condizioni ottimali ordinarie quali lavorazioni leggere, risemine e, solo per le colture poliennali, trasemine.
5. Per le coltivazioni di tartufo, l'Ente Parco procederà all'indennizzo solo nel caso in cui sia rispettata la normativa regionale in materia L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (*Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo*), e in particolare per quanto riguarda l'attestazione di riconoscimento della tartufaia e alle conseguenti comunicazioni da parte del proprietario previste dalla suddetta normativa.
6. Nel caso l'evento dannoso si verifichi durante fase di sviluppo iniziale della coltura, oppure perché il danno investa la coltura in maniera diffusa tanto da pregiudicarne il buon esito finale al punto da non giustificare le successive operazioni colturali come da buona prassi agronomica, con conseguente abbandono della coltura stessa, la stima dell'indennizzo, in termini di prezzo unitario corrispondente, è ridotta fino ad un massimo del 35% rispetto a quello tabellare, a giustificazione delle ordinarie operazioni colturali non realizzate (concimazioni, scerbature, sarchiature, difesa fitopatologica, irrigazione).

#### **Art. 17. Liquidazioni e copertura finanziaria**

1. L'erogazione degli indennizzi è subordinata al trasferimento da parte della Regione Abruzzo del fondo ordinario per la gestione dell'Ente e all'individuazione di uno specifico capitolo di spesa in bilancio relativo ai danni in agricoltura. A tale riguardo l'Ente Parco stima il fabbisogno sulla base degli importi liquidati nelle annualità precedenti.
2. L'Ente Parco con specifica determinazione approvata semestralmente dalla Direzione, provvede a definire l'esito finale delle istruttorie per tutte le domande pervenute, e in caso di esito favorevole, approva l'atto di concessione che individua l'indennizzo spettante per ogni singola impresa beneficiaria; in seguito

all'approvazione del predetto atto ad ogni impresa è comunicato l'esito finale dell'istruttoria e, ai soli beneficiari, l'importo dell'indennizzo riconosciuto.

3. Il semestre di appartenenza risulta determinato in base alla data di ricezione all'Ente Parco della scheda di accertamento danni, la quale definirà anche l'ordine progressivo di liquidazione all'interno della graduatoria semestrale che comunque avverrà nel rispetto delle priorità di liquidazione stabilite dalla L.R. n.10/2003.
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n.10/2003, alle istanze presentate dalle imprese agricole rispetto a quelle prodotte da altri soggetti, verrà riconosciuta la precedenza di liquidazione fino alla concorrenza delle somme spettanti, con le eventuali risorse disponibili l'Ente Parco provvederà in favore delle istanze dei soggetti diversi dalle imprese agricole.

#### **Art. 18. Misure di prevenzione**

1. Al fine di minimizzare il rischio di danni arrecati da comportamenti di animali selvatici protetti, le imprese agricole sono tenute a dimostrare, al personale che effettua i sopralluoghi di accertamento di cui all'articolo 15, l'avvenuta adozione, prima dell'evento dannoso, delle eventuali misure preventive di protezione delle produzioni agricole indicate nel comma 2 dell'art. 11.
2. Nel quadro delle azioni collettive per la mitigazione del rischio di vulnerabilità delle produzioni agricole da parte degli animali selvatici protetti, l'Ente Parco può cofinanziare alle imprese che ne facciano richiesta, secondo i criteri di un contributo *una tantum* in regime *de minimis* nel rispetto dei massimali di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, le spese per la realizzazione di infrastrutture per le misure di prevenzione prescritte nei Disciplinari di cui al comma 2 dell'art.11, le quali verranno prioritariamente destinate alla tutela di coltivazioni di particolare pregio e incidenza economica che risultano essere in ordine: zafferano, tartufo, patate e leguminose.
3. La verifica della realizzazione e della messa in opera delle predette infrastrutture per le misure preventive, finanziate dall'Ente Parco, assume carattere obbligatorio per l'impresa beneficiaria, in caso di richiesta di indennizzo per i danni subiti da animali selvatici protetti.
4. La realizzazione delle suindicate infrastrutture per le misure di prevenzione comporterà, per il futuro, l'esclusione definitiva dell'impresa agricola da eventuali richieste di indennizzo esclusivamente per gli appezzamenti protetti.
5. Nel quadro delle azioni collettive per la mitigazione del rischio di vulnerabilità delle coltivazioni agricole e forestali, l'Ente Parco, compatibilmente con le finalità istitutive di conservazione delle zoocenosi, attua misure di gestione e controllo di determinate specie faunistiche ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti.

#### **Art. 19. Controlli a campione**

1. Nel rispetto dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Ente Parco ha la facoltà di disporre specifici controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di domanda, unitamente a tutta la eventuale documentazione allegata.
2. Qualora dai controlli disposti dall'Ente Parco emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dell'impresa beneficiaria, e fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in materia di applicazione delle norme penali a tale fattispecie, l'impresa beneficiaria è soggetta alla decadenza dall'indennizzo concesso in base a tali dichiarazioni, in applicazione dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000.

## Art. 20. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

1. L'Ente Parco, ai fini della trasparenza, pubblica sul proprio sito internet:
  - a) il testo integrale del presente disciplinare;
  - b) gli allegati al presente disciplinare come indicati al successivo articolo 20;
  - c) le Determinazioni Dirigenziali di approvazione dell'elenco delle istanze e dell'esito delle istruttorie e di liquidazione degli indennizzi spettanti.
2. Il titolare del procedimento è: L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXVI Maggio - 67048 Rocca di mezzo (AQ) : Direzione Tel. 0862/91661;
3. Per ogni richiesta di informazioni: e mail [info@sirentevelino.it](mailto:info@sirentevelino.it). e per ogni comunicazione ufficiale: PEC: [parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it](mailto:parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it)
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti sono trattati dall'Ente Parco per le finalità previste dal presente Disciplinare e gli stessi possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i..
5. La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'indennizzo.
6. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

## Art. 21. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di **pubblico interesse**, la facoltà di annullare o revocare il presente Disciplinare. Nel predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
3. Nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante (Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, (pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016), l'Ente Parco **provvede a trasmettere i dati e le informazioni** relative alla misura attivata e agli aiuti individuali concessi, nel *Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)* istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.

## Art. 22. Efficacia

1. Il presente disciplinare è sottoposto a sospensiva e diventa efficace alla conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea con decisione di autorizzazione degli aiuti, nel rispetto dell'articolo 108.3 del TFUE e di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Art. 23. Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di L'Aquila.

## Allegati

Al presente Disciplinare sono allegati i seguenti allegati:

- **Allegato A** – *“Produttività e prezziario delle colture danneggiate”*
- **Allegato B** - *“Domanda di indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole e forestali”*
- **Allegato C** - *“Autocertificazione di possesso terreni”*
- **Allegato D** – *“Autocertificazione impiego di sementi autoprodotte”*
- **Allegato E** – *“Dichiarazione coltivazione per controlli preliminari”*
- **Allegato F** – *“Scheda di accertamento danni alle coltivazioni”*
- 

Per sopraggiunte necessità di aggiornamento e integrazione dei predetti allegati, si provvede con modifica e successiva approvazione, mediante Determinazione Dirigenziale dell'Ente Parco.